



## Congedo straordinario COVID

Il D.L. 13 marzo 2021 n. 30, stabilisce che il lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di anni sedici, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Nelle sole ipotesi in cui **la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile**, il dipendente potrà, in alternativa all'altro genitore, astenersi dal lavoro richiedendo **un congedo retribuito al 50%** nel caso di figlio convivente **minore di anni quattordici**. Tale beneficio è riconosciuto anche **ai genitori di figli con disabilità, indipendentemente dall'età**, in situazione di gravità accertata ai sensi della Legge n. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

In caso di **figli di età compresa fra 14 e 16 anni**, uno dei genitori la cui attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro **senza corresponsione di retribuzione** o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.

Le presenti misure si applicano sino al 30 giugno 2021.

Si evidenzia che i due giustificativi (lavoro agile e congedo) sopra descritti **non possono essere utilizzati nei casi di seguito riportati** (fa eccezione chi sia anche genitore di altri figli minori di anni quattordici, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di nessuna di queste misure):

- nei periodi o giorni in cui l'altro genitore, convivente con il minore, sta già usufruendo del lavoro agile o del congedo straordinario
- quando l'altro genitore convivente con il minore non svolge alcuna attività lavorativa
- nelle giornate in cui l'altro genitore convivente con il minore si trova in astensione dal lavoro per part-time verticale
- nelle stesse giornate in cui l'altro genitore convivente con il minore usufruisce del congedo parentale per il medesimo figlio
- nelle stesse giornate in cui l'altro genitore è sospeso dal lavoro

Gli eventuali **periodi di congedo parentale** di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 12 marzo 2021, **possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui sopra**, se ricorrono le condizioni richiamate, con diritto all'indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Per richiedere il congedo retribuito al 50% o senza retribuzione, è necessario compilare il modulo disponibile nel sito web, inviarlo all'indirizzo [personale.tecnicoammministrativo@ateneo.univr.it](mailto:personale.tecnicoammministrativo@ateneo.univr.it) e successivamente, inserire, per il periodo richiesto, nel programma presenze INAZ il giustificativo "congedo specifico 50%" nel caso di figlio minore di anni 14 e "cong specifico non retr" nel caso di figlio tra i 14 e i 16 anni.